



Non avendo ancora trasposto una direttiva né comunicato misure di attuazione, la Spagna è condannata a pagare una somma forfettaria di 15 milioni di euro e una penalità giornaliera pari ad un importo di 89 000 euro

Si tratta della direttiva sulla protezione dei dati personali nel quadro della prevenzione e dell'accertamento dei reati

La Commissione ha chiesto alla Corte di giustizia di dichiarare che la Spagna è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati personali nel quadro della prevenzione e dell'accertamento dei reati¹. La Commissione reputa che detto Stato membro non abbia adottato le misure di attuazione nazionali di tale direttiva né le abbia comunicate. Essa ha quindi chiesto alla Corte di infliggere alla Spagna, conformemente alle disposizioni dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, da un lato, il pagamento di una penalità di 89 548,20 euro per ogni giorno di ritardo, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, e, dall'altro, il pagamento di una somma forfettaria pari a circa 15 500 000 euro².

Il 20 luglio 2018, non avendo ricevuto dalla Spagna alcuna informazione sulle misure di attuazione della direttiva alla scadenza del termine fissato (il 6 maggio 2018), la Commissione aveva inviato a detto Stato membro una lettera di diffida chiedendo che le comunicasse le misure in parola. Poiché tale lettera non ha sortito effetti, la Commissione ha inviato alla Spagna un parere motivato il 25 gennaio 2019, invitandola ad adottare le misure necessarie entro un termine di due mesi.

Nella sua risposta al parere motivato, del 27 marzo 2019, la Spagna ha indicato che il procedimento amministrativo per l'adozione delle misure di attuazione della direttiva era in corso e doveva concludersi alla fine del mese di luglio 2019, e che la procedura parlamentare doveva concludersi alla fine del mese di marzo 2020. Essa faceva peraltro presente che il ritardo accumulato nella trasposizione derivava essenzialmente dal contesto politico particolare e dalla necessità di trasporre suddetta direttiva con una legge organica.

¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89).

² L'articolo 260, paragrafo 3, TFUE offre alla Commissione la possibilità di chiedere alla Corte, nell'ambito di un ricorso per inadempimento basato sull'omessa comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, di comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Detto meccanismo ha un duplice obiettivo: è un modo di incitare gli Stati membri a porre fine quanto prima a un inadempimento che diversamente tenderebbe a persistere, ma anche snellire e accelerare il procedimento di irrogazione di sanzioni pecuniarie per inadempimenti dell'obbligo di comunicare una misura nazionale di attuazione di una direttiva adottata secondo la procedura legislativa. In precedenza, difatti, poteva anche accadere che l'imposizione di una sanzione finanziaria agli Stati membri che non si erano conformati entro i termini a una precedente sentenza della Corte e che non avevano rispettato l'obbligo di trasposizione si verificasse soltanto molti anni dopo quest'ultima sentenza. Tale disposizione è stata applicata nelle sentenze della Corte dell'8 luglio 2019, Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE - Reti ad alta velocità), [C-543/17](#) (v. comunicato stampa n. [88/19](#)) per quanto riguarda l'imposizione di una penalità, del 16 luglio 2020, Commissione/Romania (Antiriciclaggio), [C-549/18](#) e Commissione/Irlanda (Antiriciclaggio), [C-550/18](#) (v. comunicato stampa n. [92/20](#)) e del 13 gennaio 2021, Commissione/Slovenia (MiFID II), [C-628/18](#), per quanto riguarda l'imposizione di una somma forfettaria.

La Spagna non nega di essere venuta meno ai suoi obblighi di adottare e di comunicare le misure di attuazione della direttiva e ammette che le circostanze istituzionali del tutto eccezionali le quali, a suo avviso, hanno ritardato le attività del governo e del parlamento nazionale in vista dell'adozione delle misure di attuazione richieste (segnatamente il carattere temporaneo, durante il periodo interessato, del governo spagnolo che non disponeva di una maggioranza in seno alla camera dei deputati e gestiva solo gli affari di ordinaria amministrazione in attesa della formazione di un nuovo governo) non consentono di giustificare l'inadempimento addebitato³. Tuttavia, detto Stato membro sostiene che le circostanze menzionate sono particolarmente rilevanti per valutare la proporzionalità delle sanzioni proposte dalla Commissione.

Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara l'inadempimento della Spagna.

La Corte osserva che è pacifico che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato della Commissione, il 25 marzo 2019, la Spagna non aveva né adottato le misure necessarie per garantire la trasposizione della direttiva né comunicato tali misure alla Commissione.

La Corte considera che l'inadempimento così constatato rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, giacché alla Commissione non era stata comunicata nessuna misura di attuazione ai sensi della disposizione in parola alla scadenza del suddetto termine.

Per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie richieste dalla Commissione, la Corte ricorda, in primo luogo, che l'irrogazione di una **penalità** è giustificata, in linea di principio, soltanto se l'inadempimento perdura sino all'esame dei fatti da parte della Corte. Nella fattispecie, la Corte constata che **la Spagna ha persistito nel suo inadempimento** dal momento che, alla data di chiusura della fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte, il 6 maggio 2020, essa non aveva né adottato né comunicato le misure necessarie per garantire la trasposizione delle disposizioni della direttiva nel diritto spagnolo. La Corte considera che la condanna al pagamento di una penalità costituisce uno strumento appropriato al fine di garantire che detto Stato membro ponga fine, nel più breve tempo possibile, all'inadempimento accertato. La Corte precisa tuttavia che la penalità di cui trattasi deve essere inflitta solo qualora l'inadempimento persistesse alla data di pronuncia della sentenza.

In secondo luogo, la Corte sottolinea che il complesso degli elementi di diritto e di fatto che fanno da sfondo all'inadempimento constatato indicano che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell'Unione è tale da richiedere l'adozione di una misura deterrente, quale il pagamento di una **somma forfettaria**.

In considerazione della gravità e della durata della violazione, la Corte condanna la Spagna a versare alla Commissione una somma forfettaria per un importo di 15 000 000 euro nonché, se l'inadempimento constatato fosse persistito sino alla data di pronuncia della sua sentenza, a decorrere da tale data e fino a che sia stato posto fine all'inadempimento constatato, una penalità giornaliera di un importo pari a 89 000 euro. La presente sentenza è la prima in cui la Corte impone, in applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, i due tipi di sanzione finanziarie allo stesso tempo.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

³ Sentenza della Corte del 13 luglio 2017, Commissione/Spagna, [C-388/16](#) (v. anche comunicato stampa n. [77/17](#)).

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106